

**Scheda 4 – Salute**

**Procedura di infrazione n. 2007/2443** - ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.  
"Precursori di droghe e loro commercio tra la comunità e i paesi terzi".  
**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute.

**Violazione**

La Commissione Europea contesta la violazione degli obblighi imposti dal Regolamento n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 febbraio 2004, nonché del Regolamento n. 111/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004, disciplinanti i precursori di droghe ed il loro commercio tra la Comunità ed i Paesi terzi.

In particolare, la Commissione evidenzia come, ai sensi dei summenzionati Regolamenti, gli Stati Membri abbiano l'obbligo di introdurre norme che dispongano l'applicazione di sanzioni a fronte di violazioni della normativa comunitaria. In proposito si rappresenta come, alla luce della Documentazione trasmessa dalle autorità italiane con lettera datata 14 settembre 2007 (rif.ENIR/2007/A/25650), le disposizioni interne disciplinanti la materia in questione non prevedano l'applicazione di sanzioni a fronte di violazioni della normativa comunitaria, ma sanzionino esclusivamente la violazione della normativa nazionale vigente in materia.

In secondo luogo la Commissione evidenzia come, in base anche a quanto statuito dalla Corte di Giustizia con sentenza n. 94/77 del 31 Gennaio 1978 (caso "Zerbone"), la normativa nazionale, precedente ad un regolamento comunitario e contenente disposizioni ridondanti rispetto alle disposizioni contenute nel regolamento, dovrebbe essere abrogata.

**Stato della Procedura**

In data 31 gennaio 2008 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, invitando le Autorità italiane a trasmettere le relative considerazioni entro il termine di due mesi decorrenti dal 4 febbraio 2008.

**Impatto finanziario**

La procedura comporta effetti finanziari positivi sul bilancio dello Stato, qualora lo Stato adotti norme che prevedano, nei confronti dei trasgressori della normativa comunitaria, sanzioni amministrative di tipo pecuniario, implicanti maggiori introiti erariali.

**Scheda 5 – Salute****Procedura di infrazione n. 2007/1128** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

"Mancata attuazione della direttiva 2007/17/CE che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati III e VI".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute.

**Violazione**

La Commissione Europea, con lettera di Messa in Mora n. C(2007) 5797/15 del 26 Novembre 2007, ha contestato la mancata trasposizione della direttiva n. 2007/17/CE.

Ai sensi dell'articolo 2 della direttiva, gli Stati Membri adottano le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie alla trasposizione della direttiva entro il 23 settembre 2007, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

**Stato della Procedura**

In data 3 aprile 2008 è stato notificato un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, invitando le autorità italiane a trasmettere le relative osservazioni entro il termine di due mesi decorrenti dal 7 aprile 2008.

Allo stato attuale si rileva la trasposizione della Direttiva in questione mediante l'emanazione del Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2008 del Ministero della Salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 luglio 2008 n. 152.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 6 – Salute****Procedura di infrazione n. 2007/1127** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

“Mancata attuazione della direttiva 2006/86/CE relativa alle prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ad eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umane (modifica direttiva n. 2004/23/CE del Parlamento europeo)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute.

**Violazione**

La Commissione Europea ha contestato la mancata trasposizione della direttiva n. 2006/86/CE, il cui art. 11 fa obbligo agli Stati Membri di adottare le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie alla trasposizione della stessa direttiva entro il 1 settembre 2007, dandone immediata comunicazione alla Commissione. Poiché le Autorità italiane non hanno informato la Commissione di provvedimenti nazionali di recepimento, l'Istituzione comunitaria ha concluso che allo stato attuale la Direttiva in questione non è ancora stata recepita nell'ordinamento interno.

Le autorità nazionali hanno dato seguito alle argomentazioni sollevate dalla Commissione affermando che, con l'entrata in vigore della Legge n. 34 del 25 febbraio 2008 (Legge Comunitaria 2007), viene concessa al Governo la delega per attuare con apposito provvedimento la Direttiva n. 2006/86/CE.

**Stato della Procedura**

In data 26 giugno 2008 è stato emesso un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

A livello nazionale la legge 25 febbraio 2008, n. 34 (Legge Comunitaria 2007) prevede che la direttiva in questione sia recepita, tramite decreto legislativo, entro e non oltre i novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (cioè il 24 giugno 2008), mentre l'attuazione del cosiddetto Sistema Europeo di Codifica è prevista per il 1 settembre 2008.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano conseguenze finanziarie a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 7 – Salute**

**Procedura di infrazione n. 2007/1005** – ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE.

“Misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute.

**Violazione**

La Commissione contesta, con la nota C(2008)2082 del 5 giugno 2008, la mancata adozione di provvedimenti nazionali di attuazione della Direttiva 2005/94/CE del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria, che abroga la Direttiva n. 92/40/CE.

Ai sensi dell'art.67 della Direttiva in questione, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva entro il 1 luglio 2007, comunicando immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Al momento, non avendo a disposizione elementi di informazione in base ai quali poter dedurre che l'Italia abbia adempiuto all'obbligo di porre in essere le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva comunitaria, la Commissione ha ritenuto che l'Italia sia venuta agli obblighi derivanti dal diritto comunitario. La Commissione ha invitato il governo italiano a trasmettere un prospetto completo e dettagliato delle varie disposizioni nazionali che garantirebbero l'esecuzione di ciascuna disposizione della direttiva.

**Stato della Procedura**

In data 5 giugno 2008 è stato notificato un Parere motivato ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE, invitando le autorità italiane a trasmettere le relative considerazioni entro il termine di due mesi decorrente dal 6 giugno 2008.

Con la legge comunitaria 2006 il Governo è stato delegato ad adottare il decreto legislativo recante le norme occorrenti a dare attuazione alla direttiva 2005/94/CE.

La direttiva è stata inserita nell'Allegato A del disegno di legge comunitaria per l'anno 2008, il quale è stato esaminato dal Consiglio dei Ministri e dovrà pertanto iniziare l'iter di approvazione parlamentare.

Allo stato attuale, non si rileva la pubblicazione di provvedimenti nazionali di recepimento.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 8 – Salute****Procedura di infrazione n. 2007/0411 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2006/17/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio di attuazione della Direttiva n. 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigionamento ed il controllo di tessuti e cellule umani”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute.

**Violazione**

La Commissione Europea, con Parere Motivato n. C(2008) 1500 del 6 maggio 2008, ha contestato alla Repubblica Italiana la mancata trasposizione della Direttiva 2006/17/CE, nonostante sia scaduto il termine per la sua attuazione.

Infatti, ai sensi dell’articolo 7 della Direttiva in questione, gli Stati Membri adottano le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie alla sua trasposizione entro il termine del 1° Novembre 2006, dandone immediata comunicazione alla Commissione stessa.

**Stato della Procedura**

La Commissione ha notificato al Governo Italiano un Parere Motivato ai sensi dell’art. 226 del Trattato CE in data 6 maggio 2008, invitando le autorità italiane ad adottare i necessari provvedimenti entro il termine di due mesi, decorrente dal 9 maggio 2008.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 9 – Salute**

**Procedura di infrazione n. 2005/5068** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Promozione congiunta di medicinale per uso umano"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute.

**Violazione**

La Commissione europea contesta l'incompatibilità del Decreto legislativo n. 219 del 24 Aprile 2006 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 Giugno 2006 n. 142 – con la Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla Direttiva n. 2004/27/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.

Ai sensi dell'art. 98 paragrafo 3 della Direttiva, gli Stati membri non possono vietare che il medesimo medicinale venga pubblicizzato, congiuntamente, sia dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, sia dalle imprese da questo designate (c.d. "Promozione congiunta").

Al riguardo, l'Istituzione comunitaria osserva come l'art. 5 del Decreto legislativo n. 219, del 24 Aprile 2006, circoscriva la promozione congiunta dei medicinali alle sole ipotesi in cui le imprese che partecipano alla promozione, designate dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, siano ditte farmaceutiche che detengano autorizzazioni all'immissione in commercio di altri farmaci, ovvero siano titolari di un'autorizzazione alla produzione di farmaci.

La norma nazionale viene ritenuta illegittima dalla Commissione, poichè introduce limiti e condizioni non previsti dalla norma comunitaria.

Le autorità nazionali hanno affermato la piena legittimità della norma interna rappresentando, in primo luogo, come l'intenzione del legislatore comunitario non fosse quella di escludere qualsiasi intervento normativo, da parte degli Stati membri, nel settore dei medicinali per uso umano. In secondo luogo, le stesse autorità hanno ritenuto i limiti alla promozione congiunta adeguati e ragionevoli, giustificati dalla necessità di tutelare la salute pubblica. La Commissione europea ha ribattuto evidenziando che la Direttiva in questione opera un'armonizzazione totale della disciplina in materia, individuando tassativamente le ipotesi in cui gli Stati membri possono introdurre previsioni diverse. Relativamente alla necessità di tutelare la salute pubblica, l'Organo comunitario ritiene che essa sia pienamente salvaguardata dalla norma comunitaria

**Stato della Procedura**

In data 5 giugno 2008 la Commissione ha emesso un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva un impatto finanziario per il bilancio dello Stato.

**Scheda 10 – Salute**

**Procedura di infrazione n. 2003/4755** ex art. 226 del Trattato CE “Protezione sanitaria in caso di emergenza radioattiva”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute.

**Violazione**

La CE contesta alla Repubblica Italiana l'incompatibilità della disciplina nazionale con l'art. 50 della direttiva del Consiglio 13 maggio 1996, n. 96/29 Euratom e con l'articolo 5 della Direttiva del 27 novembre 1989, 89/618 Euratom, che prevedono norme di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Rispetto agli obblighi comunitari previsti, la disciplina italiana non ha previsto l'informativa preventiva alla popolazione sui provvedimenti da adottare in caso di emergenza radioattiva e non ha aggiornato i Piani di Intervento di emergenza, nazionali o locali, necessari a fronteggiare situazioni di pericolo.

La Commissione lamenta la trasposizione incompleta, in diritto italiano, delle disposizioni della direttiva 96/29/Euratom, relative ai piani di intervento di emergenza per la Regione di Trieste necessari a fronteggiare una eventuale situazione di emergenza radioattiva che possa trarre origine dalla centrale nucleare di Krsko (Slovenia), nonché delle disposizioni della direttiva 89/618/Euratom, relative all'informazione preventiva della popolazione che possa essere interessata da una situazione di emergenza radioattiva. Per l'aggiornamento del piano nazionale, l'autorità preposta a tale aggiornamento (il Dipartimento della protezione civile) dovrebbe designare le autorità competenti per l'attuazione delle direttive. Allo stato, le disposizioni relative ai piani di emergenza radioattiva non hanno trovato attuazione secondo procedure che garantiscano la certezza del diritto ai cittadini in merito alla loro applicazione.

**Stato della Procedura**

Notifica del Parere Motivato ex art. 226 TCE in data 5.07.2005. In data 16 marzo 2007, il Ministero della Salute ha inviato al Dipartimento Politiche Comunitarie, per l'inoltro a Bruxelles, il decreto interministeriale 8 febbraio 2007, che ha istituito una Commissione permanente per l'informazione sulla protezione contro i rischi da radiazione ionizzanti, chiamata a rispondere alle richieste della Commissione.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 11 – Salute**

**Procedura di infrazione n. 2002/5113:** ex art. 226 del Trattato CE.

“Spesa farmaceutica in Italia”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute – Agenzia italiana del farmaco.

**Violazione**

La Commissione ritiene che le misure nazionali siano contrarie alle disposizioni della direttiva 89/105/CE, della direttiva 2001/83/CE e dell'art. 28 del TCE.

La Commissione contesta alla Repubblica Italiana:

- l'incompatibilità di misure nazionali per il rimborso di specialità medicinali;
- l'etichettatura dei medicinali effettuata.

La legge 178/2002 fornisce un elenco dei farmaci, poi aggiornato dalla legge 326/2003, che divide i farmaci in due classi, corrispondenti alla “classe A”, comprensiva dei farmaci interamente rimborsabili e alla “classe C”, contenente la lista dei prodotti non rimborsabili. Secondo la Commissione è necessaria una armonizzazione di trattamento all'interno della Comunità: la scelta dei medicinali da escludere non deve operare nessuna discriminazione a danno dei prodotti importati.

La contestazione della CE riguarda l'elenco dei farmaci stilato nel 2003 e revisionato nel 2005, che non è conforme alle prescrizioni della direttiva 89/105/CEE, in quanto si basa su criteri non verificabili.

Per quanto concerne l'etichettatura, la CE eccepisce che l'obbligo di riportare la sigla ATC (sistema di codificazione assegnato dall'OMS), sia sull'imballaggio esterno che sul foglietto illustrativo è contrario alla direttiva 2001/83/CE, in quanto impedisce che venga immesso in commercio in Italia un medicinale il cui foglio non contenga questa sigla.

**Stato della Procedura**

A seguito del parere motivato del 4.4.2006, in data 21 giugno 2007 la DG imprese della CE ha inviato una nota all'Agenzia Italiana del farmaco chiedendo ulteriori informazioni a seguito di una riunione tecnica tenutasi il 30 maggio 2007 presso il Dipartimento per le Politiche Comunitarie. L'Agenzia del Farmaco ha risposto a tali osservazioni.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

# Trasporti

**Trasporti**

Il settore Trasporti annovera, allo stato attuale, 7 procedure di infrazione, di cui 5 presunte violazioni del diritto comunitario e 2 riguardanti il mancato recepimento di direttive nell'ordinamento interno.

Tali procedure si collocano nella fase del pre-contenzioso comunitario di cui all'art. 226 del Trattato CE.

Per le procedure n. 2007/0786 e n. 2004/2144, in particolare, la Commissione ha presentato ricorso contro l'Italia dinnanzi alla Corte di Giustizia CE ai sensi dell'art. 226 TCE.

La procedura n. 2008/2097 "Non corretta trasposizione delle direttive del primo pacchetto ferroviario", comporta effetti finanziari positivi sul bilancio dello Stato, riconducibili all'introduzione nell'ordinamento interno di sanzioni amministrative pecuniarie con conseguente aumento del gettito erariale.

<b>PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE TRASPORTI</b>			
<b>Numero</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Stadio</b>	<b>Impatto Finanziario</b>
<b>Scheda 1</b> 2008/2097	Non corretta trasposizione delle direttive del primo pacchetto ferroviario	MM	Si
<b>Scheda 2</b> 2007/2377	Non corretta applicazione della Direttiva 95/21/CE: controllo delle navi da parte dello Stato di approdo	PM	No
<b>Scheda 3</b> 2007/1123	Mancato recepimento della direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare	MM	No
<b>Scheda 4</b> 2007/0786	Mancato recepimento della direttiva 2006/22/CE, norme in materia sociale nel settore dei trasporti su strada	RIC 17.06.08 C-257/08	No
<b>Scheda 5</b> 2006/2316	Non corretta trasposizione della direttiva 2002/59/CE sulla istituzione di un sistema di monitoraggio del traffico navale	PM	No
<b>Scheda 6</b> 2006/2023	Errata applicazione della Direttiva 95/21/CE sul controllo delle navi da parte dello Stato di approdo	PM	No
<b>Scheda 7</b> 2004/2144	Obbligo di cittadinanza italiana per accedere al posto di capitano e di comandante in seconda di una nave battente bandiera italiana	RIC C- 47/07	No

**Scheda 1 – Trasporti**

**Procedura di infrazione n. 2008/2097-** ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Non corretta trasposizione delle direttive del primo pacchetto ferroviario"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

**Violazione**

La Commissione contesta all'Italia l'erronea trasposizione delle Direttive del primo pacchetto ferroviario (Direttive n. 91/440/CEE e n. 2001/14/CE), il cui scopo consiste nel garantire agli utenti un accesso equo e senza discriminazioni all'utilizzo dell'infrastruttura.

L'allegato II della Direttiva n. 91/440/CEE elenca le funzioni essenziali al raggiungimento di tale scopo, quali la preparazione e l'adozione delle decisioni relative alle licenze ferroviarie, all'assegnazione delle linee ferroviarie e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura, nonché il controllo del rispetto degli obblighi di servizio pubblico.

Tali funzioni essenziali devono essere svolte da enti o società che a loro volta non prestano servizi di trasporto ferroviario, come previsto dall'articolo 6 della Direttiva n. 2001/14/CE. Al riguardo, la Commissione evidenzia come in Italia diverse funzioni essenziali risultino affidate alla società "Rete Ferroviaria Italiana S.p.A (nel prosieguo: "RFI")"- la quale fa parte di "Ferrovie dello Stato". Si rende necessario, quindi, appurare se RFI sia indipendente dall'holding Ferrovie dello Stato, anche sul piano organizzativo e decisionale, come imposto dalla norma comunitaria. Al riguardo, l'Istituzione comunitaria ha evidenziato che per accertare l'indipendenza di un'impresa figlia da un'impresa madre, sotto il profilo organizzativo e decisionale, bisogna condurre un esame caso per caso e verificare il soddisfacimento di determinati criteri. Pertanto, sulla base delle risposte fornite dalle Autorità nazionali ad un questionario proposto dalla Commissione per valutare l'attuazione della Direttiva – l'Istituzione comunitaria ha appurato l'esistenza di una dipendenza decisionale ed organizzativa della società di gestione dell'infrastruttura rispetto all'holding di appartenenza.

Da ultimo la Commissione evidenzia come il Ministero dei Trasporti, quale Autorità di regolamentazione, è priva del potere di infliggere sanzioni pecuniarie e non è indipendente dalla società di gestione dell'infrastruttura, in contrasto con quanto previsto dall' art. 30 della Direttiva n. 2001/14/CE.

**Stato della Procedura**

In data 26/06/2008 è stata emessa una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Qualora la Corte di Giustizia dovesse accogliere le censure della Commissione, l'Autorità di Regolamentazione, rappresentata dal Ministero dei Trasporti, dovrebbe essere dotata di poteri sanzionatori, anche di natura pecuniaria, rivolti a garantire il rispetto della normativa comunitaria. In tal caso, si verificherebbe un impatto finanziario positivo sul bilancio dello Stato, in ragione delle maggiori entrate erariali.

**Scheda 2 – Trasporti****Procedura di infrazione n. 2007/2377** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE

"Direttiva 95/21/CE: controllo delle navi da parte dello Stato di approdo"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**Violazione**

La Commissione contesta l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva n. 95/21CE del 19 giugno 1995 – da ultimo modificata dalla Direttiva 2002/84/CE – disciplinante il controllo esercitato sulle navi da parte dello Stato membro di approdo.

Essa evidenzia come l'articolo 7 bis della Direttiva citata disponga che il numero di controlli non espletati non debba essere superiore al 5% dei controlli obbligatori laddove, dalla documentazione trasmessa dalle autorità italiane, relativamente ai controlli effettuati negli anni 2004-2006, emerge chiaramente che il numero di ispezioni non effettuate dalle autorità italiane è pari al 13,44% delle ispezioni obbligatorie.

La Commissione rileva altresì la mancata adozione, da parte dell'Italia, di tutte le misure necessarie a garantire che le autorità competenti esercitino i dovuti controlli, in contrasto con quanto disposto dall'articolo 4 della Direttiva, ai sensi del quale tali misure si sarebbero dovute adottare entro il 22 luglio 2003.

**Stato della Procedura**

In data 31 Gennaio 2008 è stata notificata una Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 3 – Trasporti**

**Procedura di infrazione n. 2007/1123** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Mancata attuazione della direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli stati membri alla gente di mare (modificazione della direttiva 2001/25)".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione, con lettera di Messa in Mora n. C(2007)5797/15 del 26 Novembre 2007, ha contestato la mancata trasposizione della direttiva n. 2005/45/CE.

Ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva, gli Stati membri adottano le misure legislative, regolamentari ed amministrative alla trasposizione della direttiva in questione entro il 20 ottobre 2007.

Allo stato attuale, non si rileva la pubblicazione di provvedimenti nazionali di recepimento.

**Stato della Procedura**

In data 29 novembre 2007 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 4 - Trasporti**

**Procedura di infrazione n. 2007/0786** ex art. 226 del Trattato CE

“Mancato recepimento della direttiva 2006/22/CE”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione contesta all'Italia il mancato recepimento entro il termine previsto, e cioè il 1° aprile 2007, della direttiva 2006/22/CE – riguardante le norme minime per l'applicazione dei regolamenti CE n. 3820 e 3821 del 1985 relativi a disposizioni in materia sociale nel settore trasporti su strada – che abroga la direttiva 88/599/CE del Consiglio.

**Stato della Procedura**

Il 17 ottobre 2007 la Commissione ha inoltrato un Parere Motivato ex art. 226 del TCE seguito da un ricorso (Causa C-257/089) presentato il 17 giugno 2008.

E' in corso di pubblicazione il DPR di recepimento della Direttiva in questione.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 5 – Trasporti****Procedura di infrazione n. 2006/2316**– ex articolo 226 del Trattato CE.

“Trasposizione della direttiva 2002/59/CE sulla istituzione di un sistema di monitoraggio del traffico navale – sistema informativo VTMS”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**Violazione**

La Commissione Europea contesta la erronea trasposizione nell'ordinamento nazionale della Direttiva 2002/59/CE, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale. In particolare, essa contesta il D.Lgs. 19.08.05, attuativo della Direttiva sopra menzionata, come segue:

- 1) nozione di “esercente” la nave. L'art. 3 della Direttiva vi ricomprende, fra l'altro, anche il proprietario della nave, mentre il decreto di attuazione, all' articolo 2, comma 1, lettera b, ha escluso dalla nozione di esercente il proprietario della nave. Ne deriva che gli obblighi, che la Direttiva pone a carico dell'esercente, subiscono un'indebita limitazione del loro ambito di applicazione;
- 2) L'art. 10 della Direttiva prevede l'obbligo, per le navi che fanno scalo in un porto di uno Stato Membro, di dotarsi di un registratore dei dati di viaggio (sistema VDR). L'art. 10 del Decreto citato prevede che detto obbligo venga determinato per mezzo di Decreto del Ministro delle infrastrutture e Trasporti, pertanto subordinando l'esistenza degli obblighi comunitari all'emanazione di un provvedimento nazionale. Ne consegue che, ove le suddette autorità non si attivassero, gli obblighi comunitari verrebbero vanificati;
- 3) L'art. 13 della Direttiva prevede, nei confronti dell'esercente, agente o comandante della nave, l'obbligo di notificare merci pericolose e inquinanti trasportate a bordo, indipendentemente dalle dimensioni della nave stessa, laddove l'art. 13 del decreto attuativo, a riguardo, è fonte di incertezza;
- 4) la Direttiva prevede l'obbligo di garantire la riservatezza delle informazioni trasmesse, laddove l'art. 24 del citato decreto subordina tale obbligo all'emanazione di apposite direttive da parte di autorità nazionali;
- 5) il Decreto non prevede, nel corpo delle sue disposizioni, norme relative alla trasposizione dell'art. 25, paragrafi 3 e 4. Le autorità Italiane hanno comunicato alla Commissione una copia della legge 25 febbraio 2008 n. 34, il cui art. 20 prevede la modifica del decreto attuativo.

**Stato della Procedura**

La Commissione Europea, in data 5 giugno 2008, ha emesso un Parere Motivato ex 226 TCE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.